



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 281

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Masolo, Baldin e Zanoni

DISPOSIZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE POLITICHE REGIONALI DI SICUREZZA SECONDARIA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N.48 "MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, DELLA CORRUZIONE NONCHE' PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE".

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 16 luglio 2024.

DISPOSIZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE POLITICHE REGIONALI DI SICUREZZA SECONDARIA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N.48 "MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, DELLA CORRUZIONE NONCHE' PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE".

Relazione:

Il Veneto non è affatto indenne dalla presenza, ormai radicata, delle consorterie di stampo mafioso. Ne sono testimonianza, sul fronte dell'attività di analisi dei fenomeni criminali di stampo mafioso, le loro linee evolutive, al fine di orientare tempestivamente le investigazioni giudiziarie in modo da contrastare più efficacemente la criminalità mafiosa, alcuni dei salienti passi della la più recente (gennaio-giugno 2023) delle Relazioni semestrali della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) riferiti al contesto generale Veneto:

«Il territorio del Veneto è caratterizzato da un consolidato sistema economico e produttivo in continua crescita, in grado di attrarre investimenti sia statali che privati, destinati a potenziare ulteriormente la dotazione infrastrutturale e logistica della Regione. Per quanto concerne il fattore territoriale, si evidenzia come il Veneto sia attraversato da grandi vie di comunicazione, le quali contribuiscono ad agevolare la crescita commerciale delle aree industriali. Tali infrastrutture risultano di fondamentale importanza per fornire alle imprese un accesso immediato alle grandi dorsali di traffico e ai numerosi poli intermodali presenti sul territorio, consentendo anche alle zone più isolate di recuperare il divario economico e sociale rispetto al resto della Regione grazie all'implementazione della rete di collegamenti. Tale vivacità economica attira fortemente gli interessi delle organizzazioni criminali che trovano nella poliedricità del mondo produttivo del Veneto una buona fonte di redditualità, in un contesto che agevola, per una pluralità di fattori, il "mimetismo" delinquenziale. È soprattutto la 'ndrangheta ad essere riuscita, nel tempo, ad accrescere i suoi interessi illeciti nella Regione creando anche delle forme stanziali, proiezioni delle cosche calabresi, i cui interessi si sono espressi non solo nel traffico di stupefacenti ma anche in importanti operazioni di riciclaggio e di reinvestimento di capitali illeciti, così come confermato da pregresse indagini e dalle risultanze processuali delle operazioni "Isola scaligera"⁷ e "Taurus"⁸ concluse nel 2020. Il territorio regionale non è risultato esente dagli interessi illeciti della criminalità campana la quale, nel corso degli anni ha dato prova della sua operatività soprattutto nel settore degli stupefacenti e nel riciclaggio. Si ricorda nel senso l'operazione "Piano B"⁹, condotta dalla DIA di Trieste, che aveva messo in luce il tentativo di investimento di capitali illeciti da parte della famiglia IOVINE del cartello dei CASALESI.»

Si veda, inoltre, quanto riportato al paragrafo 3.7 "Il Veneto" della più recente (2022) Relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

La legge regionale, oggi oggetto di proposta di parziale modifica, già ben 12 anni fa rappresentava un primo approdo di carattere conoscitivo e di conseguente intervento sul fronte delle politiche di sicurezza secondaria rispetto alla presenza delle organizzazioni criminali di specie nel tessuto socio-economico del Veneto, ma, a distanza appunto di 12 anni dall'entrata in vigore, necessità di una registrazione in punto di procedimento applicativo.

Va peraltro precisato, in punto di competenze legislative, che la legge regionale n.48 del 2012 offriva e continua ad offrire un catalogo di azioni rientranti nella competenza legislativa regionale, con l'obiettivo di attaccare lateralmente e trasversalmente gli elementi e le cause che consentono al crimine organizzato mafioso di infiltrarsi prima e di radicarsi poi all'interno di un contesto territoriale c.d. "di non tradizionale radicamento". Ed infatti, il catalogo di azioni previste dalla legge in argomento, non rientra, né potrebbe rientrare, in previsioni di strumenti di sicurezza primaria, propria della competenza esclusiva statale, quanto, come è, di politiche di sicurezza secondaria: come infatti rilevato e più volte confermato dalla Corte Costituzionale (cfr.sent.n.236 del 2020), nel solco di quanto peraltro ampiamente prodotto sul punto a opera della più attenta dottrina, "[...] L'endiadi contenuta nella lettera h) dell'art. 117, secondo comma, Cost. allude al complesso di "funzioni primariamente dirette a tutelare beni fondamentali, quali l'integrità fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei possedimenti ed ogni altro bene che assume primaria importanza per l'esistenza stessa dell'ordinamento" (sentenza n. 290 del 2001). Tali funzioni, ha osservato questa Corte nella sentenza n. 285 del 2019, costituiscono una "materia in senso proprio, e cioè ... una materia oggettivamente delimitata", rispetto alla quale la prevenzione e repressione dei reati costituisce uno dei nuclei essenziali; materia che, peraltro, "non esclude l'intervento regionale in settori ad essa liminari", dovendosi in proposito distinguere tra un "nucleo duro della sicurezza di esclusiva competenza statale", definibile quale "sicurezza in "senso stretto" (o sicurezza primaria)", e una "sicurezza "in senso lato" (o sicurezza secondaria), capace di ricomprendere un fascio di funzioni intrecciate, corrispondenti a plurime e diversificate competenze di spettanza anche regionale Conseguentemente, "alle Regioni è ... consentito realizzare una serie di azioni volte a migliorare le condizioni di vivibilità dei rispettivi territori, nell'ambito di competenze ad esse assegnate in via residuale o concorrente, come, ad esempio, le politiche (e i servizi) sociali, la polizia locale, l'assistenza sanitaria, il governo del territorio" (ancora, sentenza n. 285 del 2019), rientranti per l'appunto nel genus della "sicurezza secondaria". In coerente applicazione di questi principi, recenti pronunce di questa Corte hanno ad esempio ritenuto costituzionalmente legittime normative regionali che promuovono "azioni coordinate tra istituzioni, soggetti non profit, associazioni, istituzioni scolastiche e formative per favorire la cooperazione attiva tra la categoria professionale degli interpreti e traduttori e le forze di polizia locale ed altri organismi, allo scopo di intensificare l'attività di prevenzione nei confronti dei soggetti ritenuti vicini al mondo dell'estremismo e della radicalizzazione attribuibili a qualsiasi organizzazione terroristica" (sentenza n. 208 del 2018), che mirano a contrastare il cyberbullismo attraverso programmi di promozione culturale e finanziamenti regionali nell'ambito dell'educazione scolastica (sentenza n. 116 del 2019), o ancora ad istituire osservatori sulla legalità, con compiti consultivi e funzioni di studio, ricerca e diffusione delle conoscenze sul territorio, nonché a promuovere e sostenere la

stipula di "protocolli di legalità" tra prefetture e amministrazioni aggiudicatrici per potenziare gli strumenti di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi e delle infiltrazioni mafiose (sentenza n. 177 del 2020)."

Alla luce di quanto sopra, il presente progetto di legge, attraverso la modifica proposta con l'articolo 1, assume l'obiettivo di rafforzare il meccanismo di coordinamento e programmazione delle azioni, attualmente disciplinato dal comma 1 dell'articolo 19, il quale tuttavia rimette alla sola Giunta regionale, peraltro senza preventivo passaggio alla competente commissione consiliare e senza che vi sia una necessaria interlocuzione con l'Osservatorio del Consiglio regionale disciplinato dall'articolo 15, la predisposizione di un programma attuativo e necessariamente coordinato delle azioni regionali in ipotesi attivabili.

DISPOSIZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE POLITICHE REGIONALI DI SICUREZZA SECONDARIA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA DI STAMPO MAFIOSO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N.48 "MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, DELLA CORRUZIONE NONCHE' PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE".

Art. 1 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile."

1. La rubrica dell'articolo 19 è così sostituita: "Piano coordinato delle azioni e monitoraggio. "

2. Il comma 1 dell'articolo 19 è così sostituito:

"1. La Giunta regionale predispone ogni due anni un piano coordinato delle azioni regionali per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile e la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi. Il piano definisce le azioni regionali finalizzate a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 con indicazione delle risorse, finanziarie e organizzative, a tal fine dedicate e delle strutture regionali responsabili della loro attuazione. Il piano è predisposto tenendo conto delle indicazioni delle analisi e delle proposte dell'Osservatorio di cui all'articolo 15. Il piano coordinato delle attività è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare. La Regione assicura la più ampia diffusione del piano integrato delle azioni regionali e può promuovere forme di valutazione partecipata, coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti, mediante la realizzazione di consultazioni, audizioni e incontri sulle tematiche ritenute di maggiore interesse."

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile."	5
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.	5
Art. 3 - Entrata in vigore.....	5